REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot. n.

U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Ing. Filippo Paccanaro

APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEI LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI E DELLE FORNITURE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE FISSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA IBRIDA PER CARDIOCHIRURGIA
Gara n. 8375227; CIG n. 9011881775; CUP n. I34E21018220002

CHIARIMENTO N. 2

Domanda n. 1:
1.1
Con riferimento all'art. 7) SUBAPPALTO in particolar modo alle cat. OG1 e cat. OS6, visto che trattasi di lavorazioni scorporabili si chiede, rilevato che il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto che, dal 1 novembre 2021, vengano eliminati i limiti quantitativi generali e predeterminati al subappalto, in deroga all'articolo 105 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che la previsione recante la quota subappaltabile massima indicata negli atti di gara costituisca un refuso e, pertanto, sia consentito fare ricorso all'istituto in parola oltre tale percentuale, senza fornire l'indicazione della quota subappaltata, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, provvedendo, se del caso, alla rettifica della documentazione di gara.

Risposta:
La norma richiamata prevede che le stazioni appaltanti "indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali ……"; tutto ciò premesso si conferma quanto previsto nella documentazione posta a base di gara.

1.2
Si chiede conferma che la cat. OS6 sia incorporabile nella cat. OG1 e quindi sia possibile partecipare con impresa in possesso della medesima cat. OG1 per adeguata classifica I.

Risposta:
Si conferma

1.3
Con riferimento alla tabella art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO L'intervento si compone dei seguenti servizi di architettura ed ingegneria, si chiede se, nell'ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale o in avvalimento con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all'installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI. Tanto si richiede in forza dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenore del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto.

Risposta:
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 è sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nel rispetto del punto "6.3 lettera c) REQUISITI DEI PROGETTISTI" del disciplinare.

1.4
Si chiede di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all'esecuzione del progetto esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti;

Risposta:
Si conferma quanto previsto nella documentazione posta a base di gara

1.5
Relativamente ai requisiti di capacità economica - finanziaria richiesti, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di cui all'art. 6.3 sia sufficiente la presentazione delle fatture accompagnate dalla dichiarazione di conformità all'originale in quanto il dato specifico non è desumibile dal bilancio.

Risposta:
Per la verifica dei requisiti sia relativi al punto "5) REQUISITI GENERALI" che al punto "6) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" si applica l'art. 86 del D.Lgs. 50/2016. Nello specifico quali mezzi di prova la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. Ai sensi del comma 4 del sopracitato articolo qual ora "l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante".

1.6
Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di cui al 6.3 sia sufficiente la presentazione delle fatture e dei collaudi con indicazione del bene fornito e della relativa corretta esecuzione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale. Tanto si richiede in forza del principio della decertificazione. (La maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.)

Risposta:
Per la verifica dei requisiti sia relativi al punto "5) REQUISITI GENERALI" che al punto "6) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" si applica l'art. 86 del D.Lgs. 50/2016. Nello specifico, ai sensi del comma 5 del sopracitato articolo, quali mezzi di prova le capacità tecnico-

professionale degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II. Per i lavori si applica il comma 5 bis sempre del sopracitato articolo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Filippo Paccanaro

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA
Filippo Paccanaro
10.01.2022 11:42:02
GMT+01:00